Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 243

29° anno

28 agosto 1986

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2657/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2658/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2659/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 2660/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 2661/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	9
Regolamento (CEE) n. 2662/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11
Regolamento (CEE) n. 2663/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	15
Regolamento (CEE) n. 2664/86 della Commissione, del 26 agosto 1986, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco	17
Regolamento (CEE) n. 2665/86 della Commissione, del 25 agosto 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto	19
Regolamento (CEE) n. 2666/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	. 23

2

(segue)

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 2667/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	26
	Regolamento (CEE) n. 2668/86 della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	28
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	86/424/CEE:	
	* Prima Direttiva della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica	29
	86/425/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 29 luglio 1986, che integra, con l'aggiunta di Cipro, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche	34
	86/426/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 31 luglio 1986, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Marche concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	36
	86/427/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 31 luglio 1986, recante approvazione del programma speciale della regione Abruzzo concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	37
	86/428/CEE:	
•	* Decisione della Commissione, del 31 luglio 1986, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	38
	86/429/CEE:	
	* Decisione della Commissione, del 31 luglio 1986, che autorizza la Repubblica portoghese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei motocicli originari del Giappone immessi in libera pratica in uno degli Stati membri	39
	86/430/CECA:	
	* Decisione della Commissione, del 31 luglio 1986, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità	
	(123 ^a deroga)	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 agosto 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designations della marsi	Prelievi		
della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi	
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-			
	lato		166,37	
10.01 B II	Frumento duro	19,41	244,73 (¹) (⁵)	
10.02	Segala	32,29	154,16 (%)	
10.03	Orzo	29,27	166,72	
10.04	Avena	66,43	151,11	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco			
,	ibrido destinato alla semina		177,27 (²) (³)	
10.07 A	Grano saraceno		0	
10.07 B	Miglio	29,27	103,86 (4)	
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti-	•		
	nato alla semina	<u> </u>	182,67 (4)	
10.07 D I	Triticale	(′)	(7)	
10.07 D II	Altri cereali		0 (5)	
11.01 A	Farine di frumento o di frumento			
	segalato	11,04	247,09	
11.01 B	Farine di segala	58,47	229,83	
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	43,17	393,16	
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	,		
/	tenero	11,63	266,56	

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (3) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (°) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione (4) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 agosto 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- 2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Designazione delle merci		2° term.	3° term.	
comune		8	9	10	11	
0.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	
0.01 B II	Frumento duro	0	0	0 -	0	
0.02	Segala	0	0	0	-0	
0.03	Orzo	0	0	. 0	0	
0.04	Avena	0	0	0	0	
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0	
0.07 B	Miglio	0	4,50	4,50	4,50	
0.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	. 0	
0.07 D	Altri cereali	0	0	0	0	
1.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0	

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4° term.	
doganale comune		8	9	10	11	12	
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0	
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0	
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	. 0	Q	0	0	
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di						
11.07 B	farina Malto torrefatto	0	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2659/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86 (2), in particulare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 743/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2597/86 (4);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5)
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 743/86 modificato, ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.

GU n. L 70 del 13. 3. 1986, pag. 34. GU n. L 235 del 21. 8. 1986, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

ALLEGATO

(ECU/

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (3)	ACP o PTOM (1) (2) (3)
ex 10.06	Riso:			
	B. altro:			
	I. Risone o riso semigreggio:			
	a) Risone:			
	1. a grani tondi		340,60	166,70
	2. a grani lunghi	_	358,72	175,76
	b) Riso semigreggio:			
	1. a grani tondi	<u>-</u>	425,75	209,27
,	2. a grani lunghi		448,40	220,60
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:			
	a) Riso semilavorato:			}
	1. a grani tondi	13,05	537,97	257,06
	2, a grani lunghi	12,97	664,43	320,33
	b) Riso lavorato:			
	1. a grani tondi	13,90	572,94	274,12
	2. a grani lunghi	13,90	712,27	343,78
,	III. Rotture	46,78	194,84	94,42

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2660/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86 (2), in particulare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2457/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2598/86 (4);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3.

GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 8.

GU n. L 235 del 21. 8. 1986, pag. 7.

⁽s) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)Numero Corrente 1° term. 2° term. 3° term. della tariffa Designazione delle merci doganale comune 8 10 11 ex 10.06 Riso: B. altro: I. Risone o riso semigreggio: a) Risone: 1. a grani tondi . 0 0 2. a grani lunghi 0 0 0 b) Riso semigreggio: 1. a grani tondi 0 0 0 2. a grani lunghi 0 0 II. Riso semilavorato o riso lavorato: a) Riso semilavorato: 1. a grani tondi 0 0 0 2. a grani lunghi 0 0 0 b) Riso lavorato:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. a grani tondi

2. a grani lunghi

III. Rotture

REGOLAMENTO (CEE) N. 2661/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (°), modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 (7); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6. (8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU) Importo della restituzione Numero della tariffa per 1 % di contenuto Designazione delle merci in saccarosio e per doganale per 100 kg 100 kg netti del comune prodotto in questione 17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati: (I) Zuccheri bianchi: 42,20 (a) zuccheri canditi 41,88 (b) altri 0,4220 (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi: II. altri: (a) zuccheri canditi 38,82 (1) 0.4220 (b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti (c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto 38,52 (¹) (d) altri zuccheri greggi (²)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2558/86 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/86 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
- Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 228 del 14. 8. 1986, pag. 22.

04.04 E I b) 1

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione) Numero della tariffa doganale Codice Importo del prelievo comune 04.01 A I a) 0110 32,46 04.01 A I b) 0120 30,05 04.01 A II a) 1 0130 30,05 04.01 A II a) 2 36,70 0140 04.01 A II b) 1 0150 28,84 04.01 A II b) 2 0160 35,49 04.01 B I 0200 72,64 04.01 B II 0300 153,67 04.01 B III 0400 237,49 04.02 A I 0500 29,12 04.02 A II a) 1 0620 159,49 04.02 A II a) 2 0720 203,96 04.02 A II a) 3 0820 206,38 04.02 A II a) 4 0920 252,30 04.02 A II b) 1 1020 152,24 04.02 A II b) 2 1120 196,71 04.02 A II b) 3 1220 199,13 04.02 A II b) 4 1320 245,05 04.02 A III a) 1 30,14 1420 04.02 A III a) 2 1520 40,69 04.02 A III b) 1 1620 153,67 04.02 A III b) 2 1720 237,49 04.02 B I a) 1820 36,27 04.02 B I b) 1 aa) 2220 per kg 1,5224 (4) 04.02 B I b) 1 bb) 2320 per kg 1,9671 (4) 04.02 B I b) 1 cc) 2420 per kg 2,4505 (4) 04.02 B I b) 2 aa) 2520 per kg 1,5224 (⁵) 04.02 B I b) 2 bb) 2620 per kg 1,9671 (°) 04.02 B I b) 2 cc) 2720 per kg 2,4505 (5) 04.02 B II a) 2820 52,91 04.02 B II b) 1 2910 1,5367 (5) per kg 04.02 B II b) 2 3010 per kg 2,3749 (5) 04.03 A 3110 279,40 04.03 B 3210 340,87 04.04 A 3300 221,21 (6) 04.04 B 3900 349,02 (7) 04.04 C 4000 157,44 (8) 04.04 D I a) 4410 170,82 (9) 04.04 D I b) 4510 187,72 (9) 04.04 D II 284,44 4610 04.04 E I a) 4710 349,02

4800

239,04 (10)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 (11)
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	349,02
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 (12)
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	116,60
23.07 B I a) 4	5800	151,62
23.07 B I b) 3	5900	142,16
23.07 B I c) 3	6000	117,49
23.07 B II	6100	151,62

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
 - a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 7,25 ECU,
 - c) 24,51 ECU.
- (5) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
 - a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 24,51 ECU.
- (6) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (7) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a:
 - 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (11) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
 - a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Iugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Iugoslavia;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2663/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2452/86 (*), ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre modificare il prelievo attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione in Portogallo applicabile allo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 99.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

(in ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	l lectoristione delle merci		
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. Zuccheri greggi:		
	I. destinati a essere raffinati	31,62	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1986

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (5), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 14 agosto 1986, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 50 000 t di segala detenute dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 t di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del secondo mese successivo.

Articolo 4

- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 settembre 1986, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 17 dicembre 1986, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
- Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1986.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

(in t)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativo	
Schleswig-Holstein / Hamburg	8 407	
Niedersachsen / Bremen	13 353	
Nordrhein-Westfalen	20 273	
Hessen	832	
Rheinland-Pfalz	5 061	
Baden-Württemberg	1 403	
Saarland	106	
Bayern	509	

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Regolamento (CEE) n. 2664/86)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (')	Maggiora- zioni (+) Riduzioni () in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1					·	
2	•		•	. 1		
3	•					·
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1986

che fissa, per la campagna 1986/1987, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (²), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4, l'articolo 48, paragrafo 6 e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 (5),

considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, elaborati a partire da uve prodotte nella Comunità, a fini di fabbricazione di succhi d'uve; che lo stesso articolo prevede, al paragrafo 2, che il regime di aiuti può essere applicato anche all'utilizzazione di uve di origine comunitaria; che è opportuno estendere il beneficio dell'aiuto anche a tali uve tenuto conto dei metodi di fabbricazione dei succhi d'uva;

considerando che l'applicazione del regime di aiuti richiede un sistema amministrativo che consenta tanto il controllo dell'origine quanto il controllo della destinazione del prodotto che può beneficiare dell'aiuto;

considerando che la finalità economica del regime di aiuti è di incoraggiare, nella fabbricazione dei succhi d'uva, l'utilizzazione dei prodotti della vigna di origine comunitaria invece dei prodotti importati; che è pertanto opportuno accordare l'aiuto agli utilizzatori della materia prima, cioè ai trasformatori;

considerando che, per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto e per rendere possibile il controllo delle operazioni;

considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere una sensibile incidenza quantitativa sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una dichiarazione;

considerando che occorre precisare che l'aiuto è accordato solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succhi d'uva; che è pertanto necessario prescrivere in particolare che le uve e i mosti di uve che formano oggetto di una dichiarazione debbono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm³;

considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 387/79 ha definito i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto; che, a norma del paragrafo 3 bis dello stesso articolo, una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva; che, ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che, tenuto conto dei criteri presi in considerazione e della necessità di finanziare tali campagne, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace promozione del prodotto;

considerando che, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, oltre alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (7), precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la propria contabilità di magazzino;

considerando che è opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; che è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto alla trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella dichiarazione; che, per evitare spese ingiustificate e per ragioni di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra i prodotti utilizzati e il succo d'uva ottenuto, basato su normali tecniche di trasformazione;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

^(*) GU n. L 164 dell'11. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

considerando che, per beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda accompagnata da un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, è opportuno prevedere dei termini per la presentazione della domanda, nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore;

considerando che, a norma dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, il succo di uve non può formare oggetto di vinificazione né essere aggiunto al vino; che per garantire il rispetto di tale disposizione è opportuno precisare gli obblighi ed i controlli particolari cui sono assoggettati i trasformatori e gli imbottigliatori di succo di uve;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento è concesso, per la campagna vitivinicola 1986/1987, un aiuto ai trasformatori:
- che acquistino presso i produttori o produttori associati uve di produzione comunitaria, oppure mosti di uve o mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, per la fabbricazione mediante tali prodotti di succhi d'uva,
- che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzino tali prodotti, di loro produzione, per la fabbricazione di succhi d'uva.
- 2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per prodotti le uve raccolte nella Comunità ad eccezione del Portogallo nonché i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, ad eccezione del Portogallo.
- 3. Le operazioni di trasformazione devono essere eseguite tra il 1° settembre 1986 e il 31 agosto 1987.

Articolo 2

1. I trasformatori che intendono beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 devono presentare una dichiarazione scritta all'autorità competente o alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.

Qualora verta sulla trasformazione di mosti di uve o mosti di uve concentrati, la dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di trasformazione.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata in almeno due esemplari, uno dei quali, debitamente vistato dall'autorità competente o dalle autorità competenti, sarà rinviato al trasformatore.
- 3. La dichiarazione deve contenere, in particolare, i dati seguenti:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del trasformatore,
- b) indicazione della zona viticola da cui proviene il prodotto, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79,
- c) i seguenti elementi tecnici:
 - natura del prodotto (uve, mosti di uve o mosti di uve concentrati),
 - luogo di magazzinaggio,
 - luogo in cui verrà eseguita la trasformazione,
 - quantità (in quintali di uve o in hl di mosti di uve o di mosti di uve concentrati),
 - colore,
 - massa volumica.

Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto.

Articolo 3

- 1. La dichiarazione deve vertere al minimo sui quantitativi seguenti:
- 13 quintali per le uve,
- 10 hl per i mosti di uve,
- 3 hl per i mosti di uve concentrati.
- 3. Il prodotto oggetto di dichiarazione deve essere di qualità sana, leale, mercantile ed idonea alla trasformazione in succhi d'uva. Le uve ed i mosti di uve devono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm³.

Artícolo 4

- 1. L'importo dell'aiuto valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:
- 6,4 ECU per quintale di uve,
- 8,0 ECU per hl di mosti di uve,
- 28,0 ECU per hl di mosti di uve concentrati.
- 2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna di promozione ammonta al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a questa parte viene trattenuto quando viene erogato l'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore solo il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

In conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino nella quale deve registrare, in particolare:

- giorno per giorno, le partite di prodotto acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);
- giorno per giorno, la quantità e la zona viticola di origine dei prodotti utilizzati;
- giorno per giorno, i quantitativi di succhi d'uva ottenuti dalla trasformazione;
- giorno per giorno, le partite di succhi d'uva uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

Articolo 6

- 1. Entro tre mesi al massimo dalla fine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta domanda di aiuto all'autorità competente, allegandovi:
- la copia in suo possesso della dichiarazione,
- tranne nei casi previsti dal paragrafo 4, primo e secondo comma, una copia o un riassunto della documentazione contabile di cui all'articolo 5 per il prodotto di cui trattasi; gli Stati membri possono stabilire che la copia o il riassunto siano vistati da un organismo di controllo.
- 2. Nella domanda di aiuto devono essere precisati il quantitativo di prodotti effettivamente trasformati e il giorno in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione. Il quantitativo di prodotti effettivamente utilizzati non può essere inferiore al 90 % di quello indicato nella dichiarazione.
- 3. Nel caso di cui all'articolo 1, primo trattino, dev'essere ugualmente acclusa alla domanda di aiuto una copia del documento d'accompagnamento predisposto per il trasporto del prodotto dagli impianti del produttore a quelli del trasformatore, oppure un estratto di detto documento. Gli Stati membri possono richiedere che tale copia o estratto siano vidimati da un'autorità di controllo.

Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, il trasformatore deve fornire la prova che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto sono:

- per quanto riguarda le uve, raccolte nella Comunità,
- per quanto riguarda i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità.
- 4. Inoltre, se l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, questi deve presentare all'autorità competente una copia del documento d'accompagnamento.

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1153/75 la copia di controllo di tale documento è rinviata dall'autorità competente del luogo di scarico all'autorità competente del luogo di carico entro un mese dallo scarico della merce.

Quando l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito fuori della Comunità, il trasformatore presenta all'autorità competente una copia del documento d'accompagnamento recante nella casella 23 il timbro della dogana che autentica l'esportazione.

- I documenti giustificativi di cui al primo e secondo comma, nonché la copia o il riassunto di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sono presentati, a seconda dei casi, entro sei mesi dalla data della presa in consegna da parte dell'imbottigliatore o dell'esportazione del succo d'uva.
- 5. Nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, l'imbottigliatore tiene una contabilità di magazzino in

- conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 facendo registrare, in particolare:
- giorno per giorno, le partite di succo d'uva entrate nei suoi impianti, indicando il nome e l'indirizzo del trasformatore,
- giorno per giorno, la quantità di succo d'uva ottenuta,
- giorno per giorno, le partite di succo d'uva ottenute e uscite dai suoi impianti, indicando il nome o l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

Articolo 7

L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di prodotto effettivamente trasformato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 6.

Articolo 8

- 1. Il fatto che dà origine al diritto all'aiuto si considera avvenuto dal momento in cui le uve, il mosto di uve o il mosto di uve concentrato sono stati utilizzati per i fini previsti all'articolo 1.
- 2. Gli importi di cui all'articolo 4 vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricola vigente il 1° settembre 1986.

Articolo 9

- 1. Salvo caso di forza maggiore, se il trasformatore non trasforma il quantitativo di prodotto oggetto della dichiarazione, tenuto conto della tolleranza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'aiuto non viene versato.
- 2. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è dovuto soltanto fino a concorrenza dei quantitativi di prodotto effettivamente utilizzati e a condizione che non vengano superati i seguenti rapporti fra i prodotti e il succo d'uva ottenuto:
- 1,3 per quanto riguarda le uve, in quintale/ettolitro;
- 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro/ettolitro;
- 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro/ettolitro.
- 3. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore a prescindere dall'obbligo di trasformare in succo d'uva il prodotto oggetto della dichiarazione non adempie uno degli altri obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.
- 4. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.
- 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore.

Articolo 10

- 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali provvedimenti comprendono in particolare le misure di controllo che consentono di accertare l'identità del prodotto oggetto di domanda di aiuto.
- 2. A tale scopo, l'autorità competente esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti:
- controllo mediante sondaggio, presso gli impianti del trasformatore, e, se del caso, presso gli impianti dell'imbottigliatore,
- verifica della contabilità di magazzino di ogni singolo trasformatore ai sensi dell'articolo 5 e, se del caso, di ogni singolo imbottigliatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 11

Prima del 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:

 a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono; b) i quantitativi di prodotti per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla loro naturra e alla zona viticola da cui provengono.

Articolo 12

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti, incaricate dell'applicazione del presente regolamento, comunicandone immediatamente alla Commissione la denominazione e l'indirizzo.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1º settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1986.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2609/86 della Commissione (7);

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 (8) e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio (9);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2609/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 (10) della Commissione sono fissati negli allegati.
- 2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 (11) e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio (12), fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

^(*) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (*) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4. (*) GU n. L 235 del 22. 8. 1986, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12. (9) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽i) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (ii) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2º mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)		,				
- Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,366	34,697	32,414	32,910	33,048	33,544
2. Aiuti finali (¹)			,			
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	82,79	83,59	78,34	79,62	79,98	81,46
— Paesi Bassi (Fl)	93,28	94,18	88,26	89,69	90,09	91,72
— UEBL (FB/Flux)	1 605,24	1 620,68	1 512,40	1 535,05	1 541,34	1 560,05
— Francia (FF)	238,62	240,90	223,22	226,30	227,11	231,28
— Danimarca (Dkr)	293,01	295,84	276,22	280,46	281,62	285,54
— Irlanda (£ Irl)	25,213	25,452	23,493	23,845	23,921	24,253
— Regno Unito (£)	20,001	20,187	18,399	18,710	18,751	19,062
— Italia (Lit)	52 346	52 847	49 086	49 732	49 923	50 546
— Grecia (Dra)	3 607,80	3 622,77	3 236,27	3 283,16	3 285,97	3 238,56
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	4 163,34	4 211,02	3 868,41	3 912,32	3 930,50	3 975,19
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:	,			,		
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 088,28	5 113,58	4 723,05	4 788,11	4 804,09	4 836,02

⁽¹⁾ L'importo dell'aiuto finale per i semi di colza e di ravizzone « doppio zero » deve essere aumentato di 1,25 ECU/100 kg, convertiti in moneta nazionale col tasso di conversione agricolo dello Stato membro in cui i semi sono raccolti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

•	Corrente	2° mese	3º mese	4º mese	5° mese
. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	38,788	38,788	38,879	38,986	39,577
Aiuti finali		·			
a) Semi raccolti e trasformati in (1):	•		:		
— Rf di Germania (DM)	93,65	93,65	93,91	94,31	95,72
- Paesi Bassi (Fl)	105,52	105,52	105,80	106,24	107,83
- UEBL (FB/Flux)	1 810,39	1 810,39	1 814,43	1 818,52	1 846,23
— Francia (FF)	267,96	267,96	268,12	268,15	272,34
— Danimarca (Dkr)	330,59	330,59	331,35	332,24	337,29
— Irlanda (£ Irl)	28,217	28,217	28,245	28,258	28,708
- Regno Unito (£)	22,183	22,183	22,176	22,181	22,551
— Italia (Lit)	58 945	58 943	<i>58 9</i> 21	58 922	59 831
— Grecia (Dra)	3 970,27	3 945,53	3 912,08	3 894,03	3 962,99
b) Semi raccolti in Spagna e trasfor- mati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 759,38	3 759,38	3 770,89	3 751,37	3 837,54
c) Semi raccolti in Portogallo e trasfor- mati:		` . '	·		
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 382,68	6 349,90	6 347,10	6 344,83	6 437,90
— in un altro Stato membro (Esc)	6 153,35	6 121,74	6 119,05	6 116,86	6 206,59
. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 557,79	3 557,79	3 569,30	3 549,78	3 635,95
- in Portogallo (Esc)	6 132,36	6,100,75	6 098,06	6 095,87	6 185,60

⁽¹⁾ Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2º mese	3° mese	4º mese	5° mese	6° mese
DM	2,102110	2,097800	2,093800	2,089750	2,089750	2,078640
FI ·	2,371060	2,367710	2,364730	2,361820	2,361820	2,352680
FB/Flux	43,525500	43,542000	43,565400	43,594300	43,594300	43,646500
FF	6,879750	6,876330	6,874180	6,872440	6,872440	6,865130
Dkr	7,939030	7,949640	7,964790	7,981200	7,981200	8,035150
£ Irl	0,761661	0,763591	0,766001	0,768545	0,768545	0,776881
£	0,687604	0,689181	0,690730	0,692262	0,692262	0,696510
Lit	1 457,59	1 464,25	1 469,11	1 473,67	1 473,67	1 487,72
Dra	137,42140	139,47340	141,38900	143,47000	143,47000	150,63260
Pta	137,15430	137,94860	138,68000	139,34720	139,34720	140,71770
Esc	149,39210	150,62900	152,01960	153,22340	153,22340	156,61130

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/86 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 1986

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/86 (4) in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2418/86 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/86 (7);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio (8) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (9) per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

- si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 26 agosto 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (10) conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2418/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 3. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 9. (7) GU n. L 239 del 26. 8. 1986, pag. 29. (8) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47. (9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

	Prelievi				
Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM			
11.01 E I (²)	323,34	317,30			
11.01 E II (²)	182,83	179,81			
11.02 A V a) 1 (²)	296,34	290,30			
11.02 A V a) 2 (²)	323,34	317,30			
11.02 A V b) (²)	182,83	179,81			
11.02 B II c) (²)	285,07	282,05			
11.02 C V (²)	285,07	282,05			
11.02 D V (²)	182,83	179,81			
11.02 E II c) (²)	323,34	317,30			
11.02 F V (²)	323,34	317,30			
11.02 G II ´	138,25	132,21			
11.04 C II a)	280,21	256,03 (^s)			
11.04 С II b)	304,36	280,18 (5)			
11.08 A I	280,21	259,66			
11.08 A IV	280,21	259,66			
11.08 A V	280,21	129,83 (5)			
17.02 B II a) (³)	435,41	338,69			
17.02 B II b) (³)	326,15	259,66			
17.02 F II a)	451,54	354,82			
17.02 F II b)	313,25	246,76			
21.07 F II	326,15	259,66			
23.03 A I	503,90	322,56			

- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
 - un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
 - I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.
- (3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :
 - radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1986

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,999 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1986.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1986

che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica

(86/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/147/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (¹) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di caseine e di caseinati alimentari, in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 9 della direttiva 83/417/CEE, è necessario campionare le caseine ed i caseinati a norma delle procedure comunitarie;

considerando la necessità di adottare una prima serie di metodi di campionatura ai fini dell'analisi chimica il cui studio è stato completato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I metodi relativi al prelievo di campionatura previsti all'articolo 9, lettera b), della direttiva 83/417/CEE sono quelli descritti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 15 gennaio 1988 (²). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽²⁾ Data corrispondente a 18 mesi dopo l'adozione della presente direttiva

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONATURA RELATIVI AL CONTROLLO CON ANALISI CHIMICHE DI CASEINE E CASEINATI ALIMENTARI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Istruzioni amministrative

1.1. Personale

La campionatura deve essere effettuata da una persona qualificata delegata a questo fine in base alle norme in vigore nello Stato membro.

1.2. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ciascun campione ufficiale deve essere sigillato ed etichettato sul luogo del prelievo e identificato secondo le norme in vigore nello Stato membro.

1.3. Prelevamento di campioni identici

Prelevare contemporaneamente, per le analisi, almeno due campioni rappresentativi equivalenti. Con riserva di disposizioni da fissarsi a livello comunitario, il numero di campioni da prelevare sarà in funzione della legislazione nazionale applicabile in materia in ogni Stato membro.

I campioni devono essere inviati al laboratorio non appena possibile dopo la campionatura.

1.4. Relazione

I campioni devono essere accompagnati da un resoconto di prelievo che deve essere redatto secondo le norme dello Stato membro.

2. Apparecchi per la campionatura

2.1. Requisiti

Le attrezzature per il campionamento non devono provocare nel campione alterazioni che possano compromettere il risultato dell'analisi. Le attrezzature devono essere robuste abbastanza da impedire un'utilizzazione che modifichi i risultati.

È raccomandato l'uso dell'acciaio inossidabile. Le superfici di tali contenitori devono essere levigate, senza crepe e tutti gli angoli devono essere arrotondati. Le attrezzature per il campionamento devono essere tali da tener conto dei requisiti di ciascun prodotto da campionare.

3. Contenitori del campione

3.1. Requisiti

I contenitori ed i coperchi del campione devono essere di materiale e di costruzione tale da proteggere adeguatamente il campione e da non provocare nel campione stesso alterazioni che possano compromettere i risultati della successiva analisi o esame. Materiali idonei sono il vetro, alcuni metalli ed alcune materie plastiche. Di preferenza i contenitori devono essere opachi. Se gli stessi contenitori sono trasparenti, essi, una volta riempiti, dovranno essere conservati al riparo dalla luce.

Contenitori e coperchi devono essere puliti ed asciutti. La forma e la capacità del contenitore devono essere adeguate ai requisiti che sono stati definiti per il prodotto da analizzare.

Possono essere usati contenitori di plastica monouso, compresi fogli di alluminio oppure sacchetti di plastica, con adeguati mezzi di chiusura.

I contenitori diversi dai sacchetti di plastica devono essere accuratamente chiusi con un opportuno sistema di chiusura con un tappo a vite metallico o di materia plastica avente, se necessario, un giunto a tenuta in materiale plastico insolubile, non assorbente e impermeabile ai grassi e tale da non alterare l'odore, l'aroma, le proprietà o la composizione del campione.

Se vengono usati tappi, questi ultimi devono essere fabbricati o coperti con materiale non assorbente e inodore.

4. Tecnica di campionatura

Il contenitore del campione deve essere chiuso immediatamente dopo la campionatura.

5. Conservazione di campioni

Le temperature di conservazione raccomandate prima del trasporto dei campioni dei vari tipi di caseina e di caseinati non devono superare i 25 °C.

6. Trasporto dei campioni

I campioni devono essere trasportati al laboratorio che effettua l'analisi al più presto (preferibilmente entro 24 ore) dopo la campionatura. Durante il trasporto devono essere prese precauzioni per evitare esposizioni a odori contaminanti, a luce solare diretta ed a temperature superiori ai 25 °C.

II. METODO — CAMPIONATURA DI CASEINE E DI CASEINATI

1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente metodo descrive la campionatura per le analisi chimiche delle seguenti sostanze:

- caseine acide alimentari,
- caseine presamiche alimentari,
- caseinati alimentari.

2. Attrezzatura

Vedi sezione 2 delle disposizioni generali.

2.1. Dispositivi di prelievo

Dispositivi di prelievo aventi una lunghezza sufficiente da raggiungere il fondo del contenitore del prodotto. Sono adeguati i dispositivi di prelievo conformi alla descrizione fornita nella parte III dell'allegato II alla presente direttiva.

2.2. Cucchiaino o spatola

A paletta larga.

2.3. Contenitore del campione

Vedi sezione 3 delle disposizioni generali.

3. Procedimento

3.1. Generalità

Si deve cercare di ridurre al minimo l'assunzione di umidità atmosferica da parte del prodotto durante o prima della campionatura per l'analisi. Il contenitore del prodotto deve essere accuratamente richiuso dopo la campionatura.

3.2. Procedimento

3.2.1. Campionatura

Deve essere prelevato un campione di peso non inferiore a 200 g.

Il dispositivo di prelievo pulito ed asciutto deve essere fatto passare attraverso il prodotto, se necessario inclinando o coricando il contenitore sul lato. La fessura deve essere orientata verso il basso e la penetrazione deve avvenire in maniera costante. Quando il dispositivo di prelievo ha raggiunto il fondo del contenitore, esso deve essere ruotato di 180°, ritirato e il contenuto versato nel contenitore del campione. Devono essere effettuati uno o più prelievi in modo da ottenere un campione non inferiore a 200 g. Il contenitore dev'essere chiuso immediatamente a campionatura completata. Questo prelievo deve essere effettuato su una stessa partita.

3.2.2. Campionatura di prodotti confezionati in piccoli contenitori destinati alla vendita

Il campione sarà costituito da una confezione intatta e chiusa. Se possibile, saranno prelevate una o più confezioni della stessa partita per ottenere un campione di peso non inferiore a 200 g. Se manca questa indicazione, utilizzarne altre per costituire un campione rappresentativo.

3.2.3. Conservazione e trasporto del campione

Vedi sezioni 5 e 6 delle disposizioni generali.

III. DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO DELLE CASEINE E DEI CASEINATI IN LOTTO

1. Tipi di dispositivi di prelievo

Tipo A: lungo Tipo B: corto (Vedi figura)

2. Materiali

Paletta e asticciola, cucchiaino o spatola devono essere di metallo levigato, preferibilmente di acciaio inossidabile.

L'impugnatura del tipo lungo deve essere preferibilmente di acciaio inossidabile.

Il dispostivo di prelievo del tipo corto deve avere una manopola di tipo staccabile, in legno o in plastica, munita di una presa a baionetta nella paletta.

3. Costruzione

- 3.1. La dimensione, il materiale e la finitura devono essere tali da consentire una facile pulitura del dispositivo di prelievo.
- 3.2. L'estremità sporgente della paletta del tipo A deve essere sufficientemente affilata da servire come raschietto.
- 3.3. La punta della paletta deve essere sufficientemente accuminata in modo da facilitare la campionatura.

4. Dimensioni principali

I dispositivi di prelievo devono essere conformi alle dimensioni riportate nella tabella seguente (con tolleranze del \pm 10 %):

	Tipo A lungo	Tipo B corto
Lunghezza della lama	800	400
Spessore del metallo della lama	1 a 2	1 a 2
Diametro interno della lama al punto	18	32
Diametro interno della lama alla manopola o all'asticciola	22	28
Larghezza della fessura al punto	4	20
Larghezza della fessura alla manopola o all'asticciola	14	14

5. Nota sull'uso dei dispositivi di prelievo

- 5.1. Con polveri più o meno appiccicose, i dispositivi di prelievo possono essere inseriti verticalmente. I dispositivi di tipo A vengono riempiti completamente mediante rotazione e possono essere ritirati verticalmente. I dispositivi di tipo B vengono già automaticamente riempiti durante l'inserimento, ma devono essere estratti in posizione obliqua in modo da prevenire perdite dall'estremità inferiore.
- 5.2. Nel caso di una polvere più o meno fluida, i contenitori devono essere inclinati e i dispositivi devono essere inseriti quasi orizzontalmente con la fessura verso il basso ed estratti con la fessura verso l'alto.

 ${\it Figura}$ Dispositivi di prelievo adatti alla campionatura di caseine e di caseinati

(Dimensioni in millimetri) Φ28 a 35 φ24 & Sezione AA Sezione AA 400 Sezione BB В Тв 8

Tipo B

Tipo A

del 29 luglio 1986

che integra, con l'aggiunta di Cipro, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

(86/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (¹), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (²), in particolare l'articolo 3,

considerando che per decidere, sia per quanto concerne gli animali delle specie bovina e suina che per le carni fresche, se un paese o una parte di paese può figurare nell'elenco, si tiene in particolare conto dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE;

considerando che è lecito ritenere che Cipro soddisfi ai predetti criteri per i suini e le carni fresche; che, per quanto concerne queste due categorie, è necessario integrare con l'aggiunta di Cipro l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, adottato dal Consiglio e incluso nell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di animali delle specie suina e bovina e di carni fresche (3);

considerando che devono ançora essere adottate altre misure di tutela della salute umana e animale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 72/462/CEE e, in particolare, qualsiasi misura che sia adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 della suddetta direttiva, l'elenco dei paesi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, che figura nella decisione 79/542/CEE, è integrato con l'aggiunta di Cipro per quanto concerne i suini e le carni fresche.

Articolo 2

L'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º agosto 1986.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

ALLEGATO

« ALLEGATO

	Carni fresche					
Paese	Bovini domestici (compreso il bufalo)	Suini domestici	Ovini e caprini domestici	Solipedi domestici	Biungulati selvatici	Animali vivi -
Albania	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×	×	×		
Argentina	×	,	×	×		×
Australia	×	× /	×	×	×	×
Austria	×	×	×	×	×	×
Belize	×			× ×		1
Botswana	×		×	×	× (¹)	
Brasile	×		. ×	×	l · · · · ·	
Bulgaria	×	×	×	×	×	×
Canada	×	×	×	×	×	×
Decoslovacchia	×	×	×	×	×	×
Cile	×		×	×	× (')	
,	^		^	×	1 .	
Cina (Repubblica popolare)		×	V	1	× (')	U /2\
Cipro	×	×	×	×	×	× (²)
Colombia Costarica	×			×		
Cuba			,] .		
•	. ×			×		
El Salvador	×		×	×		
inlandia	×	×	×	×	×	×
Groenlandia	×		×	×	× (¹)	
Guatemala	×			×		
Honduras	×		·	×		1
slanda	×	×	×	×	×	×
sraele				×		
ugoslavia	×	×	×	×	×	×
Madagascar	×	ł	×	×		
Malta	* ×	×	,	×		×
Marocco		, .		×		
Messico	×			×		· ·
Nicaragua	×		}	×		
Norvegia	× ,	×	×	×	×	×
Nuova Zelanda	×	×	×	×	×	×
Panama	×			×		
Paraguay	×		×	×	}	
Polonia	×	×	×	×	×	×
Romania	×	×	×	×	×	×
Sudafrica e Namibia / Africa di			Í			
Sud-Ovest	×	×	×	×	× (¹)	
Svezia	×	×	×	×	×	×
Svizzera	×	×	×	×	×	×
Swaziland	×		<u> </u>	×	× (¹)	
Гurchia		1		×		
Ungheria	×	×	×	×	×	· ×
URSS	×	×	×	×	× (¹)	×
Uruguay	×		×	×		
USA	×	× '	×	×	×	×
Zimbabwe	×					^
Repubblica democratica	1 ^					
		•	1	i		

⁽¹) Escluse le carni di suini selvatici. (²) Esclusi i bovini domestici.

del 31 luglio 1986

recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Marche concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la decisione 84/398/CEE della Commissione (3),

considerando che, in data 11 aprile 1986, il governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Marche concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carhi bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che il beneficiario deve possedere una capacità professionale sufficiente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che i contributi alla costruzione delle stalle nelle aziende che non presentano un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1944/81 devono essere conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della regione Marche concenente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano l'11 aprile 1986 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

^{(&#}x27;) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 9. 8. 1984, pag. 37.

del 31 luglio 1986

recante approvazione del programma speciale della regione Abruzzo concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, in data 5 marzo 1986, il governo italiano ha comunicato il programma speciale della regione Abruzzo concernente l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che nel programma suddetto sono state recepite le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio ed in particolare quelle riportate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c); all'articolo 2, paragrafi 2 e 4; all'articolo 4, paragrafo 2; all'articolo 6; all'articolo 34, paragrafo 5;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma speciale della regione Abruzzo concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 5 marzo 1986, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

⁽¹) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27. (²) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

del 31 luglio 1986

recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(86/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la decisione 85/127/CEE della Commissione (3),

considerando che, in data 4 aprile 1986, il governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il premio supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1944/81 è limitato ad un numero di vacche compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 20, qualunque sia la natura giuridica delle aziende;

considerando che i contributi alla costruzione delle stalle nelle aziende che non presentano un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1944/81 devono essere conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della provincia autonoma di Bolzano concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 4 aprile 1986, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

⁽²) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 20. 2. 1985, pag. 13.

del 31 luglio 1986

che autorizza la Repubblica portoghese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei motocicli originari del Giappone immessi in libera pratica in uno degli Stati membri

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(86/429/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di salvaguardia che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari dei paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni considerate soltanto previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, per ottenere la suddetta autorizzazione, il governo portoghese ha presentato alla Commissione una richiesta in merito ai motocicli originari del Giappone della voce ex 87.09 della tariffa doganale comune, codice Nimexe 87.09-10;

considerando che, date le difficoltà economiche in cui versa la produzione nazionale interessata, il Portogallo mantiene restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in questione;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità nelle condizioni a cui sono sottoposte tali importazioni negli Stati membri, disparità che potrebbero provocare deviazioni di traffico;

considerando che le autorità portoghesi hanno fatto presente che, data la soppressione, negli scambi tra Portogallo e Comunità, di tutte le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente alla circolazione dei prodotti in questione, esiste il rischio che si verifichino deviazioni di traffico attraverso gli altri Stati membri per i prodotti originari del Giappone a destinazione del Portogallo;

che tali deviazioni potrebbero aggravare le difficoltà persistenti in cui versa la produzione nazionale, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle misure commerciali succitate;

considerando che la Commissione ha esaminato la richiesta del governo portoghese e che dalla sua analisi risulta opportuno autorizzare il Portogallo ad introdurre una sorveglianza intracomunitaria dei motocicli originari del Giappone sopra menzionati immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, a tale scopo, è opportuno autorizzare il Portogallo a sottoporre, fino al 31 dicembre 1986, le importazioni dei motocicli originari del Giappone al rilascio di un documento d'importazione secondo le modalità di cui all'articolo 2 della decisione 80/47/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata, fino al 31 dicembre 1986, ad introdurre una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni sottoindicate, originarie del Giappone, conformemente alla decisione 80/47/CEE, articolo 2.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 87.09 (Codice Nimexe 87.09-10)	Motocicli con motore a scoppio, anche con carrozzetta, di cilindrata uguale o inferiore a 50 cm ³

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione

del 31 luglio 1986

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(123° deroga)

(86/430/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo della raccomandazione n. 81/772/CECA (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono sempre in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che assicuri l'approvvigionamento degli utilizzatori; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che la sospensione dei dazi o l'applicazione di detti contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di cui alla raccomandazione n. 1-64, ma che essi esercitano invece un'influenza favorevole sul mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario fare in modo che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, nonché evitare che i prodotti siderurgici importati siano riesportati nello stesso stato in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64. (2) GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 A V b) 1	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola	Repubblica federale		
ex 73.15 B V b) 1	a) in acciai fini al carbonio, semplicemente laminati a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, con il seguente tenore dei sottoindicati elementi:	di Germania Benelux Francia	450 650 670	0 0 0
	— carbonio : 0,60 — 0,70 %	, in the second second	·	
	— silicio : 0,25 % massimo			
·	— manganese: 0,50 — 0,90 %		1	
	- zolfo: 0,020 % massimo		1	
	— fosforo: 0,030 % massimo		}	
	— rame: 0,060 % massimo			
.**	b) in acciai legati, al cromo vanadio, laminati unicamente a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, aventi il seguente tenore dei sottoindicati elementi:			
	— carbonio : 0,60 — 0,70 %			
	— silicio : 0,15 — 0,30 %			
	— manganese: 0,60 — 0,90 %			
	— zolfo: 0,025 % massimo		1	
	- fosforo : 0,025 % massimo			
	— cromo: 0,50 — 0,80 %			•
	— vanadio: 0,10 — 0,25 %			
	c) in acciai legati, al cromo silicio, laminati unicamente a caldo, con diametro compreso tra 5,5 e 13,0 mm, aventi il seguente tenore dei sottoindicati elementi:			
	— carbonio : 0,50 — 0,60 %	}		l
	— silicio : 0,20 — 1,70 %			
,	— manganese: 0,40 — 0,80 %			
	zolfo: 0,025 % massimo			
	— fosforo: 0,25 % massimo			
	— cromo: 0,50 — 0,80 %			
		The same of the same	to the state of the state of	,

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

1. Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti:

- per le vergelle di acciai fini al carbonio e al cromo vanadio: 0,05 mm massimo;
- per le vergelle al cromo silicio: 0,07 mm massimo.

2. Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm.

3. Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1: della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei due terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a vigilare, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.
- 2. Detti Stati sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie per impedire la riesportazione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.
- 3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con decorrenza dal 1º luglio 1986 fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Pubblicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C

ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU

1 000 FB

33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine

ISBN 92-825-5877-0

CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB 15 000 Lit

AMIN.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Lussemburgo